

# Riqualificazione energetica degli edifici

Detrazione fiscale 55%

Infissi vetrati

Bologna 30/11/2009

Cna Unione Produzione

A cura di Alma Diego

# Caratteristiche e requisiti

- Rientrano nella detrazione del 55% le spese effettuate per gli scuri e le persiane a condizione che vengano installati contestualmente ed in sostituzione degli infissi vetrati esistenti.
- Spesa massima agevolabile € 109.090,91  
Detrazione Massima € 60.000,00
- Gli infissi devono separare un ambiente interno riscaldato da l'ambiente esterno
- Gli infissi devono rispettare i requisiti di trasmittanza termica determinati nell'allegato B del D. M. dell'11/03/2008 rispettando le fasce termiche definite per i comuni d'Italia

# COSA E' LA TRASMITTANZA TERMICA

- E' la trasmissione del calore che avviene attraverso un corpo quando esso è sottoposto a differenza di temperatura. L'energia si trasferisce dal punto a temperatura maggiore al punto a temperatura minore.
- La trasmittanza termica  $U$  [ $W/(m^2K)$ ] altro non è che un termine energetico che indica la misura della quantità di calore perso per metro quadro, in condizioni stazionarie, per effetto di una differenza di temperatura unitaria.

ALLEGATO B  
(articolo 2)

## Valori limite di trasmittanza termica

### 1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile  $U$  delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in ( $W/m^2K$ )

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(\*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

## 2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile  $U$  delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa ( $W/m^2K$ )

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(\*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

08A01909

# Zone climatiche

- Verificare sempre le zone climatiche per verificare i valori di trasmittanza termica che l'infisso deve possedere

# Obbligo del produttore degli infissi

## Pratica 55%

- Il produttore degli infissi deve rilasciare certificazione attestante il valore della trasmittanza termica degli infissi vetrati.
- Il calcolo va effettuato attenendosi alla norma UNI EN ISO 10077-1:2007

## Obblighi del cliente

- Il cliente entro e non oltre 90 giorni dalla fine lavori deve inviare all'ENEA la Scheda F.

La scheda F deve pervenire all'ENEA esclusivamente tramite la pagina web

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm>



## Invio della documentazione all'ENEA

L'applicativo web per l'invio della documentazione all'ENEA a fronte di lavori realizzati nel 2009 è disponibile. Al fine di agevolare l'utenza nell'inserimento e nell'invio delle pratiche è stata approntata una **guida rapida** all'uso dell'applicativo, in una nuova versione illustrata e arricchita, a cura del GdL Efficienza Energetica. Se ciò non fosse sufficiente, **coloro che avessero difficoltà a compilare e ad inviare la pratica online possono richiedere un supporto attraverso una pagina dedicata esclusivamente ai problemi di immissione documentazione a cura dei realizzatori del sito di invio o direttamente al numero verde 800 985280.**

Per permetterci di organizzare un servizio più efficace e adatto ad affrontare le molteplici situazioni che possono emergere, siamo grati di eventuali segnalazioni, commenti o suggerimenti sulla funzionalità e sull'usabilità del sito di invio <http://finanziaria2009.acs.enea.it>. Tutto questo può esserci comunicato utilizzando questo indirizzo, esclusivamente dedicato allo scopo e che quindi non è abilitato a dare aiuto agli utenti in difficoltà. In ogni caso la segnalazione da parte del pubblico di eventuali difficoltà incontrate ci sarà prezioso per cercare di eliminarle. Grazie a tutti.

**Invia la documentazione**

## Caso Particolare:

nel 2009 inizio lavori con pagamento di un acconto e nel  
2010 fine lavori **cosa fare?**

### ■ Risposta dell'Enea al quesito sopra riportato:

Gentile utente

Secondo quanto riportato dal decreto che regola la materia,  
ovvero:

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/decreto\\_edifici\\_2009.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/decreto_edifici_2009.pdf)

"I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della  
detrazione ...

**sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori"**

Cordiali saluti

ENEA

## Faq 52 da sito Enea

- **viene introdotto l'obbligo per il cliente di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori "a cavallo" tra il 2009 e il 2010 hanno iniziato i hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009 (acconto) .**

***33 D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate***

R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra.

Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato B del DM 11/3/08.

Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box e che quindi non può essere agevolato.

**ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell'Agenzia delle Entrate ha ribaltato la nostra interpretazione - online da circa un anno e presa in accordo con i tecnici del MSE - circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità.**

**L'Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e si è impegnata a cercare una soluzione in accordo con ENEA e MSE.**

*Dal sito dell'Enea efficienza energetica .Faq*

*Ultimi aggiornamenti:*

*8/11/09: faq 33, 46*

*La faq 33 precedentemente riportata è xcambiata nella seguente maniera.*

*– 33. D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?*

- R - L'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09 recita:
- "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (*E.8:edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr*) il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparente/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo (192/05, limiti meno restrittivi di quelli indicati nel DM 11/3/08 da rispettare per accedere alle agevolazioni, ndr).

# Quindi

, il fatto che dal DPR citato venga equiparata la trasmittanza delle porte e delle finestre, anche considerando le parti opache che le compongono, fa ritenere che anche ai fini delle detrazioni fiscali per la sostituzione di porte debba essere rispettata la trasmittanza termica relativa alle finestre comprensive di infissi, indicata nelle tabelle di cui all'allegato B del DM 11/3/08.

**Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che**

- **quindi non può essere agevolato.**

# Quesito in merito posto all'Enea

- Rispetto alla detrazione dei portoni (faq 33) inserita in data 8/11/2009 che afferma la possibilità della detraibilità in funzione del 55% delle porte anche se non vetrate chiedo conferma che L'Agenzia delle Entrate sia in linea con la Vs. interpretazione ,considerato che la RISOLUZIONE dicembre 2008, n. 475 non mi risulta smentita o corretta dall'Agenzia. In attesa di una Vs Cordialmente saluto

# Risposta

**Gentile Utente,  
Lei ha ragione.**

- **Premesso che non compete a noi l'interpretazione della norma**, il DPR 2.04.09, n. 59, all'art. 4, comma 4, lett. c) riporta che "... il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo ..." (DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192) il quale concerne la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti.
- Va notato che il DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 è richiamato tra la legislazione di riferimento al D.M. 19 febbraio 2007 ("Decreto edifici").
- Poichè il Legislatore ha espresso che per le porte valgono quindi i valori di trasmittanza delle chiusure trasparenti, riteniamo agevolabili anche i portoni senza parti vetrate, qualora siano rispettati anche gli altri requisiti.

Tuttavia in materia fiscale è l'Agenzia delle Entrate l'unica deputata ad intervenire anche se non è detto che abbia sempre ragione; a tutt'oggi, tuttavia, non risulta superata la risoluzione 475/E del 09 dicembre 2008.

Cordiali saluti



# Porte non detraibili

- Fin quando l'agenzia delle entrate non correggerà la sua posizione riteniamo che le spese delle porte non possono essere detraibili ai fini del 55%.

# Dalla Normativa Regionale in vigore dal 1° Luglio 2008 inerente gli infissi

## LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLE CHIUSURE

Zona Climatica	U (W/m <sup>2</sup> K)
D	0,36
E	0,34
F	0,33

Trasmittanza termica chiusure verticali opache (pareti perimetrali verticali)

Zona Climatica	U (W/m <sup>2</sup> K)
D	0,32
E	0,30
F	0,29

Trasmittanza termica chiusure orizzontali e inclinate superiori (coperture)

Zona Climatica	U (W/m <sup>2</sup> K)
D	0,36
E	0,33
F	0,32

Trasmittanza termica chiusure orizzontali inferiori (solai a terra e su spazi aperti)

trasmittanza termica (U)	W/m <sup>2</sup> K
pareti divisorie verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti	0,80
strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento	

Trasmittanza termica pareti divisorie e verso l'esterno

Zona Climatica	U (W/m <sup>2</sup> K)
D	2,4
E	2,2
F	2,0

Zona Climatica	U (W/m <sup>2</sup> K)
D	1,9
E	1,7
F	1,3

Trasmittanza termica chiusure trasparenti (infissi)  
dell'intero infisso (compreso telaio) – della sola componente vetrata

### A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008



Per interventi *su edifici esistenti*

ampliamenti volumetrici (con volume non superiore al 20% di quello esistente)

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m<sup>2</sup>

manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio (quali il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture)

recupero di sottotetti per finalità d'uso



Rispetto al D.LGS. 311/06:

**I VALORI DEL 2010 SONO ANTICIPATI AL 2008**

# Marcatura CE

- Confermata la data del **2 febbraio 2010** per l'inizio dell'obbligo di Marcare CE per i serramenti esterni (Porte e finestre). UNI EN 14351-1
- Chiaramente chi non è in regola con la Norma non potrà immettere nel mercato alcun infisso.

# Fine Presentazione

- Si ringrazia per l'attenzione.